



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2784/2026

Oggetto: SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L., IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO NEL COMUNE DI CASELLA, LOCALITA' CORTINO, VIA PIANOGRANDE 57. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVA AL COMPARTO SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA, IMPATTO ACUSTICO ED APPROVAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE E DI LAVAGGIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 100,00 EURO.

In data 22/09/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto di Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026/2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35" che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria ad oggetto "D.P.R. 59/2013 Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare prot.n.0049801/GAB del 07.11.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59.

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare

relativamente alla disciplina degli scarichi industriali in pubblica fognatura

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.:

- in particolare, la Sezione II della Parte III "Tutela delle acque dall'inquinamento";
- la Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III che riporta i valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura;

il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ed in particolare l'art. 124, comma 7, che stabilisce che "salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all'Ente di governo dell'Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura (...)";

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale", ed in particolare l'art. 3 comma 1, che dispone che l'Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) è



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, recante “Disposizioni per la tutela delle risorse idriche”;

il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4, recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne”, che reca al Capo II, la disciplina prevista dall’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e che stabilisce in particolare che:

- le acque di “prima pioggia e lavaggio”, qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti e installazioni individuate all’art. 7 del Regolamento, debbano essere gestite e trattate in modo da garantire che l’impatto ambientale delle stesse acque sia contenuto entro i limiti fissati dalla tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulle superfici scolanti degli insediamenti produttivi di cui all’art. 7 del Regolamento sono a rischio di contaminazione;

la L.R. 24 febbraio 2014, n. 1, recante “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”, ed in particolare:

- l’art. 6, comma 9, secondo cui, qualora nella normativa di riforma del sistema delle autonomie locali le province siano individuate come enti di secondo livello con organi nominati e composti da sindaci e membri degli organi comunali, non si dà luogo alla costituzione degli enti d’ambito ovvero, se già costituiti, gli stessi sono soppressi e la funzione di Autorità d’Ambito (ora Ente di governo dell’ambito) è attribuita in capo alle nuove province come di seguito indicato (...): A.T.O. Centro-Est: Provincia di Genova;
- l’art. 6, comma 10, in base al quale nel caso di cui al comma 9 la funzione dell’Autorità d’Ambito (ora Ente di governo dell’ambito) dell’A.T.O. Centro-Est è affidata alla Città Metropolitana qualora istituita;

il Piano regionale di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 del 29/03/2016;

il Regolamento d’utenza del Servizio Idrico Integrato e la Carta del Servizio, Ambito territoriale di Genova – ATO Centro Est, approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 23 del 27/09/2023;

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

i decreti attuativi della L. n. 447/1995;

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

la D.G.R. n. 534/1999 ad oggetto “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell’art.2 comma 2 L.R. 20.3.1998 n.12”;

Premesso che

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 7496 del 09/02/2026 Europam S.p.A. ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, per i comparti scarichi



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

in pubblica fognatura ed acustica, per il distributore carburanti sito nel Comune di Casella, località Cortino, Via Pianogrande 57;

Città Metropolitana di Genova, con nota prot. n. 11418 del 24/02/2026, ha dichiarato irricevibile l'istanza, a causa della mancanza di alcuni allegati obbligatori e della ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 21526 del 09/04/2026 la Società ha ripresentato l'istanza fornendo la documentazione integrativa richiesta, composta da:

- modulo MDA dell'istanza;
- scheda A – scarichi di acque reflue, con dichiarazione di assenza di sostanze pericolose nello scarico;
- planimetria d'inquadramento cartografico catastale, CTR, rete fognaria;
- planimetria dello stato di fatto e dello stato di progetto della rete fognaria datata febbraio 2026;
- schema e manuale tecnico dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia;
- relazione di valutazione previsionale di impatto acustico;
- piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche con annessa relazione tecnica;
- documentazione fotografica dell'impianto di distribuzione carburanti esistente;
- copia della carta d'identità del procuratore speciale;

con nota di Città Metropolitana di Genova prot. n. 23858 del 20/04/2026 è stato comunicato l'avvio del procedimento relativo all'istanza di A.U.A. in oggetto, ai sensi dell'artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché dei referenti tecnici per i singoli comparti ambientali coinvolti;
- il termine di conclusione procedimento fissato a 90 giorni, dalla data di presentazione dell'istanza, salvo sospensione o interruzione dei termini nei casi previsti dalla legge;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il domicilio digitale dell'amministrazione metropolitana;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

con nota prot. RT005857-2026-P del 12/05/2026, assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 29099 del 13/05/2026, pervenuta anche tramite S.U.A.P. e assunta al protocollo con n. 29699 del 15/05/2026, IRETI S.p.A., gestore del servizio idrico territorialmente competente, ha chiesto integrazioni al fine dell'emissione del parere di competenza;

con nota n. 29876 del 15/05/2026 Città Metropolitana di Genova ha trasmesso alla Società la richiesta di integrazioni, sospendendo contestualmente i termini del procedimento;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 37244 del 17/06/2026 la Società ha chiesto una proroga di 30 giorni per la trasmissione della documentazione tecnica,

con nota prot. n. 37504 del 17/06/2026 Città Metropolitana di Genova ha accordato la proroga richiesta;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 48094 del 04/08/2026, pervenuta tramite S.U.A.P., la Società ha trasmesso la documentazione tecnica richiesta con la succitata nota prot. n. 29876 del 15/05/2026;

con nota prot. RT010148-2026-P del 19/08/2026, assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 50938 del 19/08/2026, IRETI S.p.A. ha trasmesso parere favorevole relativamente allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia;

a seguito della richiesta avanzata in data 05/03/2026 da parte di Città Metropolitana di Genova, in data 06/03/2026 la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ha rilasciato la comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., che indica la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;

per quanto riguarda il comparto acustica, il Comune di Casella non ha trasmesso alcun parere e/o determinazione entro i termini indicati nell'avvio del procedimento, e pertanto, ai sensi dell'art. 17 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il parere è assunto favorevole senza prescrizioni;

Vista la relazione tecnica istruttoria predisposta in data 17/09/2026 dall'Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque di Città Metropolitana di Genova, con la quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio ad Europam S.p.A. dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia, previo trattamento, originate dall'attività di distribuzione carburanti svolta presso il PV sito nel Comune di Casella, località Cortino, Via Pianogrande 57, allegata alla relazione di chiusura procedimento e agli atti nel relativo fascicolo informatico;

Richiamata la suddetta relazione tecnica istruttoria, redatta sulla base delle dichiarazioni ed attestazioni prodotte nella documentazione allegata all'istanza di cui alle premesse, come atti presupposti al presente provvedimento, dalla quale emerge quanto segue.

Presso il PV sito nel Comune di Casella, località Cortino, Via Pianogrande 57, Europam S.p.A. svolge l'attività di distribuzione carburanti per autotrazione.

L'area interessata dall'impianto di distribuzione carburanti ha un'estensione di circa 1015 m² ed è caratterizzata da tre isole di rifornimento dotate di n. 2 pompe con n. 6 erogatori, da n. 1 pompa con erogatore per GPL oltre a 5 serbatoi interrati per lo stoccaggio dei carburanti ed un serbatoio interrato per il GPL. L'area di rifornimento è coperta da una pensilina a forma rettangolare di circa 390 m². Il piazzale confina sul lato nord con un fabbricato ad uso bar, ai lati est e sud con aree verdi mentre nella parte a ovest con Via Pianogrande, strada carrabile a doppio senso e che funge contemporaneamente da accesso e uscita all'area di servizio. All'interno dello stesso lotto catastale ed in adiacenza all'impianto interessato attualmente gestito da Europam S.p.A. è presente un fabbricato dove viene esercitata l'attività di bar/ristorazione; sono compresi nel perimetro dell'edificio anche un piccolo vano dedicato al gestore dell'impianto, un wc ed un ripostiglio. L'attività di bar/ristorazione non ha nessuna connessione con quella di gestione del distributore carburanti.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Nell'elaborato grafico Tav. 2, avente ad oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale scarico acque reflue di piazzale" datata agosto 2026, sono rappresentati sia lo stato di fatto che di progetto della rete fognaria interna dell'insediamento.

Nello stato attuale la Società risulta avere un punto di scarico nella rete fognaria pubblica costituito esclusivamente da acque reflue domestiche provenienti dal wc del locale gestore e dalla cucina del bar/ristorante che vengono scaricate tal quali senza alcun trattamento.

Risulta inoltre presente un punto di scarico nella rete fognaria delle acque bianche costituito esclusivamente dalle acque meteoriche dilavanti il piazzale del sito, le quali vengono scaricate tal quali senza alcun trattamento.

Nello stato di progetto il primo scarico, recapitante nella fognatura pubblica, risulta costituito da:

- acque meteoriche di prima pioggia in uscita dal relativo impianto di trattamento; le acque meteoriche dilavanti il piazzale verranno raccolte da apposite caditoie e convogliate all'impianto di separazione e di depurazione, descritto nel dettaglio nell'apposito paragrafo; le acque di prima pioggia depurate verranno quindi scaricate, previo passaggio in pozzetto di campionamento dedicato, nella rete fognaria pubblica assieme alle acque reflue domestiche derivanti dal wc del locale gestore e del bar/ristorante;
- acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici derivanti dal wc del locale gestore e del bar/ristorante, le quali saranno convogliate, senza alcun trattamento, nella rete fognaria pubblica assieme alle acque meteoriche di prima pioggia.

Il secondo scarico, avente recapito nella fognatura bianca, risulta costituito da acque meteoriche di seconda pioggia eccedenti le acque meteoriche di prima pioggia, le quali verranno scaricate, previo passaggio in pozzetto di campionamento dedicato, nella fognatura bianca.

La Società ha presentato altresì il Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e lavaggio di aree esterne, comprensivo di relazione tecnica, disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione, planimetria della rete fognaria e delle superfici scolanti.

Impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia

L'impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia risulta costituito dai seguenti comparti:

- pozzetto scolmatore acque di prima pioggia denominato PSC;
- bacino di accumulo e dissabbiatura denominato BDA con al suo interno un misuratore di portata;
- separatore oli denominato DSL;
- pozzetto di campionamento dedicato.

La funzione del pozzetto scolmatore PSC è quella di separare le acque di "prima pioggia" dalle successive di "seconda pioggia". Tale pozzetto prevede un'unica tubazione d'ingresso, opportunamente dimensionata, e due tubazioni d'uscita, disposte ad altezze diverse in modo da favorire il deflusso da parte dell'acqua in due momenti successivi e distinti. La prima tubazione coinvolta all'attraversamento da parte delle acque piovane è quella posizionata più in basso rispetto alle altre presenti nel pozzetto PSC, ed è anche quella che condurrà al sistema di depurazione. L'acqua di "prima pioggia" defluisce quindi al bacino di accumulo BDA, dimensionato in modo tale da garantire lo stoccaggio provvisorio delle acque "corrispondenti per ogni evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

servita dalla rete di drenaggio". Raggiunta la condizione di "livello massimo" l'ingresso del flusso al bacino di accumulo viene naturalmente interrotto dalla chiusura di una valvola di non ritorno tipo clapet VC1. A questo punto, le acque in esubero, altrimenti dette di "seconda pioggia", potranno defluire direttamente al corpo idrico ricettore, usufruendo della linea di troppo-pieno che by-passerà l'intero sistema di trattamento conducendo direttamente allo scarico.

Terminato l'evento meteorico, potrà infine entrare in funzione il dispositivo di allontanamento delle acque di "prima pioggia". Tale dispositivo consiste essenzialmente in un quadro di comando dotato di sensore pioggia, il quale, essendo in grado di stabilire sia l'inizio che la fine delle precipitazioni atmosferiche, stabilisce l'avvio programmato dell'elettropompa sommergibile MP1 (sulla cui mandata è installato un apposito totalizzatore/misuratore di portata delle acque allo scarico), ubicata all'interno del bacino d'accumulo BDA. La funzione dell'elettropompa sommergibile MP1 è quella di permettere lo smaltimento graduale delle acque di "prima pioggia", alimentando a portata costante la successiva sezione di disoleazione DSL in un momento successivo all'evento meteorico, ma compreso entro le 48 ore dal termine di quest'ultimo. Tale meccanismo automatico è gestito mediante temporizzatore alloggiato nel quadro elettrico generale d'automazione e comando. Il funzionamento graduale e costante dell'elettropompa sommergibile MP1 nell'arco delle 48 ore successive all'evento meteorico, assicurerà un funzionamento regolare della sezione di disoleazione DSL, impedendo la formazione di turbolenze, dannose ai fini della separazione degli oli e delle sostanze leggere dall'acqua. Il trattamento delle acque di prima pioggia deve esser effettuato per gli eventi meteorici che si distanziano di almeno 48 ore l'uno dall'altro. Il ciclo di funzionamento delle pompe viene impostato in modo tale che entro 48 ore dalla fine dell'evento meteorico, la vasca di accumulo sia vuota e pronta a ricevere nuova acqua.

Il bacino di accumulo svolge anche un'azione di dissabbiatura avente lo scopo di trattenere le acque per un tempo sufficiente a favorire la separazione, per precipitazione, delle sostanze sedimentabili.

Il disoleatore contiene al suo interno un filtro a coalescenza, la cui funzione è quella di ottenere la separazione delle sostanze leggere (densità non superiore a 950 gr/litro) dall'acqua per semplice flottazione, ed incrementare il rendimento di separazione del disoleatore.

Il disoleatore risulta accessoriato con una spia di segnalazione preventiva della condizione di allarme livello massimo oli. Il disoleatore, inoltre, secondo le Norme UNI EN 858 I e II, è munito di un dispositivo di sicurezza allo scarico, previsto per impedire la fuoriuscita accidentale di sostanze leggere. Il dispositivo di sicurezza consiste essenzialmente in un otturatore a galleggiante tarato in funzione sulla densità dell'olio minerale o delle sostanze da trattenere, ed è alloggiato in guida all'interno d'un apposito collettore inox.

La Società ha riportato altresì il dimensionamento del bacino d'accumulo delle acque di prima pioggia che risulta adeguato a raccogliere i primi 5 mm di pioggia distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche.

La Società ha stimato inoltre un quantitativo annuo di acque meteoriche di prima pioggia che sarà scaricato in pubblica fognatura pari a 361.60 m³.

La Società ha dichiarato che *"[...] In base alle certificazioni DIN e alle norme europee vigenti, in uscita dai separatori DEPURPADANA ACQUE-(correttamente mantenuti) è prevista una rimozione degli inquinanti caratteristici entro i limiti di emissione previsti per gli scarichi in rete fognaria, come da Tab. 3 D. LGS. n. 152/06."*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

La Società prevede di installare il sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento in una porzione dell'area prossima al punto di scarico in rete pubblica che scorre lungo via Pianogrande proprio di fronte all'uscita del piazzale del distributore carburanti, collegando lo scarico direttamente alla rete fognaria pubblica tramite il pozzetto esistente. La rete nera privata non sarà interessata dall'intervento. Le acque di seconda pioggia saranno convogliate nella rete esistente presente lungo la strada. La soluzione progettuale prevede inoltre di posizionare una griglia di raccolta delle acque di prima pioggia in posizione arretrata rispetto a quella esistente ubicata a filo strada.

A tale proposito la Società ha comunicato di aver presentato l'istanza di richiesta di nuovo allaccio alla rete fognaria pubblica di via Pianogrande, allegando la ricevuta di avvenuta presentazione.

Scarichi di acque reflue

Le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento piazzale del distributore carburanti in uscita dal relativo impianto di trattamento saranno collettate, tramite pozzetto di campionamento dedicato, nella rete fognaria pubblica di Via Pianogrande. Tale punto di scarico è dotato di pozzetto di ispezione finale ed è individuato dalle seguenti coordinate geografiche WGS84:

Latitudine 44.523076 - Longitudine 8.988349

Atteso che IRETI S.p.A. ha espresso parere favorevole attestando quanto segue:

- la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- i reflui terminali confluiranno al depuratore di Ronco Scrivia;
- l'insediamento interessato svolgerà attività di distributore carburanti, corrispondente all'attività: Distribuzione carburanti;
- lo scarico in oggetto risulta costituito da acque di prima pioggia;
- le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite sedimentazione e disoleatura;
- la Società, prima dell'attivazione dello scarico, dovrà ottenere il regolare certificato di allaccio alla pubblica fognatura ai sensi dell'art. 40 del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- visto il Piano di Prevenzione presentato alla Città Metropolitana di Genova per l'impianto di distribuzione carburante sito in Via Pianogrande n. 57 inteso ad ottenere l'autorizzazione allo scarico per le acque di prima pioggia;
- gli effluenti dovranno essere sottoposti a trattamento per la separazione dei solidi e degli oli minerali prima dell'immissione in pubblica fognatura;
- gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla colonna scarichi in fognatura della Tabella 3 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la determinazione del volume scaricato dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di un contatore allo scarico opportunamente posizionato, a cura del titolare dello stesso e giudicato idoneo da IRETI S.p.A.. In alternativa, tale volume potrà essere stimato tramite il numero degli svuotamenti della vasca di prima pioggia che dovrà essere registrato su apposito modulo dalla Società;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Dato atto che, a seguito della richiesta avanzata in data 05/03/2026 da parte di Città Metropolitana di Genova, in data 06/03/2026 la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ha rilasciato la comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., che indica la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Atteso che gli oneri istruttori, previsti dalla D.G.P. n. 183/2011, pari a € 100,00, sono stati corrisposti in data 02/03/2026 tramite piattaforma pagoPA e introitati secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento inserita nel relativo fascicolo informatico, con prot. n. 56898 del 18/09/2026, a cui è stata allegata la relazione tecnica istruttoria;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Carla Chiarini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto

il dirigente, ai sensi della L.190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2026/2028, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso altresì che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio di Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da allegato;

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistano i presupposti per procedere al rilascio a Europam S.p.A. dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa ai comparti scarichi in pubblica fognatura e acustica, per l'attività di distribuzione carburanti svolta presso il PV sito nel Comune di Casella, località Cortino, Via Pianogrande 57;

Tutto quanto ciò premesso, fatti salvi i diritti di terzi,



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

DISPONE

- A) di rilasciare a Europam S.p.A. l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa ai comparti scarichi in pubblica fognatura e acustica, per l'attività di distribuzione carburanti svolta presso il PV sito nel Comune di Casella, località Cortino, Via Pianogrande 57;
- B) di autorizzare Europam S.p.A. allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, nel rispetto dei limiti della Colonna II (scarichi in pubblica fognatura) della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con punto di scarico individuato dalle seguenti coordinate geografiche WGS84: Latitudine 44.523076 - Longitudine 8.988349;
- C) di approvare il Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2009, facente parte integrale e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
- D) di prendere atto che il Comune di Casella non ha trasmesso alcun parere e/o determinazione in materia acustica entro i termini indicati nell'avvio del procedimento, e che pertanto, ai sensi dell'art. 17 bis della L. 241/2009 e ss.mm.ii., il parere è assunto favorevole senza prescrizioni;
- E) di sottoporre la Europam S.p.A., in relazione al presente provvedimento, al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 1) il Titolare dello scarico, prima dell'attivazione dello scarico S1 relativo alle acque meteoriche di prima pioggia, dovrà provvedere a presentare istanza di allacciamento alla pubblica fognatura e ottenere il relativo certificato di regolare allacciamento alla pubblica fognatura ai sensi dell'art. 40, comma 12, del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - 2) il Titolare dello scarico dovrà comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque la data di fine dei lavori, corredata da dichiarazione firmata da tecnico abilitato e da materiale fotografico a testimonianza della realizzazione delle opere a regola d'arte; tali lavori dovranno essere realizzati in conformità al progetto approvato entro 180 giorni dall'adozione della presente autorizzazione;
 - 3) il Titolare dello scarico, a conclusione della pratica di allaccio e della fine lavori, dovrà comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova – Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque e ad ARPAL la data di attivazione dello scarico S1 relativo alle acque meteoriche di prima pioggia;
 - 4) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;
 - 5) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio non espressamente previste nella presente autorizzazione;
 - 6) ai fini di autocontrollo, il Titolare dello scarico dovrà effettuare le analisi delle acque meteoriche di prima pioggia effluenti dall'impianto di trattamento, con frequenza annuale, ovvero entro il 31/12 di ogni anno, per la verifica del rispetto dei limiti della Colonna II della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente ai seguenti parametri specifici: solidi sospesi totali, COD e idrocarburi totali;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

7) le analisi, di cui al precedente punto 6) dovranno essere eseguite sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore; eventuali modalità di campionamento differenti, giustificate da particolari esigenze operative, dovranno essere espressamente motivate nel verbale di campionamento. Il campionamento dovrà essere effettuato dal personale del laboratorio che effettua le analisi o da tecnico abilitato. Le risultanze analitiche dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare le seguenti informazioni:

- l'indicazione del Tecnico abilitato che ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, CNR-IRSA);
- le condizioni di trasporto dei campioni che devono assicurare la refrigerazione, al fine di mantenere la temperatura dei campioni pari o inferiore a quella di prelievo;
- le condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione;
- l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e il calcolo dell'incertezza;
- i limiti di riferimento normativi;
- un giudizio finale circa la conformità del campione analizzato.

I certificati analitici dovranno altresì essere conservati dal Titolare dello scarico e tenuti a disposizione di Città Metropolitana di Genova e degli Enti di controllo per il periodo di validità dell'autorizzazione.

In alternativa ai certificati analitici, potranno essere conservati i rapporti di prova timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, purché accompagnati dal relativo verbale di campionamento riportante tutte le informazioni sopra elencate.

Con riferimento alle analisi di autocontrollo di cui al precedente punto 6), qualora venissero rilevati superamenti dei limiti prescritti, i relativi certificati analitici dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Città Metropolitana di Genova, accompagnati da una relazione tecnica descrittiva delle motivazioni tecnico-impiantistiche che hanno determinato tali superi e le misure correttive adottate.

- 8) entro 90 giorni dalla data di fine lavori di cui al precedente punto 2), il Titolare dello scarico dovrà effettuare le prime analisi di autocontrollo di cui al precedente punto 6) che dovranno essere inviate, con le modalità descritte al punto 7), entro il medesimo termine, alla Città Metropolitana di Genova;
- 9) la determinazione del volume scaricato dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di un contatore allo scarico opportunamente installato, a cura del titolare dello scarico e giudicati idoneo da IRETI S.p.A.;
- 10) in caso di evento meteorico prolungato e continuo oltre le 48 ore, la vasca di accumulo dell'acqua di prima pioggia, dovrà comunque essere completamente svuotata entro la prima ora successiva alla cessazione dell'evento meteorico;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- 11) il pozzetto fiscale per il campionamento periodico delle acque meteoriche di prima pioggia, effluente dall'impianto di trattamento, dovrà essere reso sempre accessibile e perfettamente funzionale al prelievo;
- 12) il pozzetto fiscale di campionamento, di cui al precedente punto 11), dovrà avere caratteristiche tali da consentire un adeguato ristagno di acque reflue trattate, pari ad almeno 6 litri, da potersi prelevare anche durante i periodi in cui lo scarico non sia attivo;
- 13) non potranno essere scaricati nella pubblica rete fognaria reflui e altre sostanze incompatibili con il sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione, come oli minerali e sostanze solide;
- 14) i prodotti chimici utilizzati nell'attività dovranno essere stoccati al riparo di eventi meteorici ed i contenitori/fusti mantenuti sempre perfettamente chiusi;
- 15) per l'uso, la manipolazione, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei prodotti chimici utilizzati nell'attività dovranno essere adottate tutte le prescrizioni indicate nelle schede di sicurezza di ogni prodotto;
- 16) le pendenze di scorrimento delle superfici impermeabili interessate dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento (caditoie, pozzetti, griglie, ecc.);
- 17) l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente e funzionale;
- 18) il Titolare dello scarico dovrà attuare una costante sorveglianza dell'integrità della pavimentazione impermeabile di tutte le superfici scolanti presenti all'interno dell'insediamento produttivo, che dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque reflue contaminate;
- 19) il Titolare dello scarico dovrà attuare una costante sorveglianza dello stato di pulizia della pavimentazione di tutte le superfici scolanti presenti all'interno dell'insediamento produttivo, che dovrà essere sottoposta a periodiche operazioni di pulizia a secco;
- 20) l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature, strumentazioni e manufatti (quali dissabbiatore, disoleatore, filtro a coalescenza, strumento di misurazione dei volumi delle acque meteoriche scaricate, ecc.) dovranno essere tenuti sempre in perfetta efficienza al fine di garantire sempre un buon funzionamento dello stesso e una corretta capacità di depurazione delle acque reflue, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione del produttore; nell'impianto di depurazione dovranno essere sempre disponibili dei volumi utili disponibili a garantire la sedimentazione dei principali inquinanti;
- 21) l'impianto di depurazione dovrà essere periodicamente sottoposto ad operazioni di pulizia mediante la rimozione dei sedimenti accumulatisi sul fondo delle vasche e l'asportazione degli oli surnatanti in superficie della vasca di disoleazione;
- 22) nell'insediamento dovranno essere presenti e sempre disponibili idonei dispositivi assorbenti e/o materiali inerti, identificati con apposita etichettatura, al fine di intervenire tempestivamente in caso di sversamenti accidentali, perdite, incidenti, ecc;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- 23) il Titolare dello scarico dovrà procedere alla periodica pulizia e sostituzione del filtro a coalescenza come riportato nelle indicazioni del produttore; i filtri esausti dovranno essere gestiti come rifiuti;
- 24) i fanghi, i materiali oleo-assorbenti ed altri materiali residui derivati dalle periodiche operazioni di pulizia e manutenzione dell'impianto di depurazione, dovranno essere gestiti come rifiuti ed inviati a smaltimento ex situ presso impianti autorizzati, mediante l'impiego di apposita ditta autorizzata ai sensi di legge, in conformità alla vigente normativa; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dell'impianto e messa a disposizione, su richiesta di Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di tre anni;
- 25) gli interventi di manutenzione all'impianto di trattamento, le operazioni di pulizia mediante asportazione di fanghi sedimentati ed oli surnatanti, le operazioni di pulizia della rete di raccolta e convogliamento acque meteoriche, eventuali disservizi ed operazioni di ripristino, dovranno essere annotati sul quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione di cui al successivo punto 26);
- 26) il Titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della L.R. 43/1995, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:
- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione e delle relative apparecchiature e del successivo ripristino;
 - periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni ...);
 - manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento e delle relative apparecchiature;
 - data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;
 - quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.
- Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili, i fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico o in alternativa su apposito archivio informatico nel rispetto di modalità informatiche che consentano la prova dell'inalterabilità e l'integrità del documento ed una perfetta identificazione temporale ed essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento. Esso dovrà essere esibito a richiesta di Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all'art. 5 della L.R. 43/1995, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami;
- 27) il Titolare dello scarico dovrà tempestivamente comunicare qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento dell'impianto di depurazione, anche per attività di manutenzione, che possono determinare delle variazioni quali/quantitative dello scarico autorizzato, alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque indicando il tipo di guasto o problema occorso, i tempi presunti di ripristino, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non conforme alle prescrizioni imposte dal presente provvedimento;
- 28) il Titolare dello scarico dovrà adottare le istruzioni operative e le procedure riportate nel Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione di cui al punto 3) dell'Allegato A del R.R. 4/2009, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- 29) il Titolare dello scarico dovrà provvedere alla formazione del personale in caso di nuova assunzione ovvero di modifiche all'autorizzazione e/o alla normativa vigente, in merito alle procedure ed istruzioni operative di cui al precedente punto; l'avvenuta formazione dovrà poter essere dimostrata con indicazione delle modalità di erogazione, la frequenza degli aggiornamenti e l'individuazione del personale preposto all'erogazione della formazione stessa e annotati sul quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione di cui al precedente punto 26);
- 30) il Titolare dello scarico dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute nel parere del gestore IRETI S.p.A., citato nelle premesse, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2);
- 31) il Titolare dello scarico, in caso di cessazione definitiva dello scarico, dovrà darne comunicazione, entro 10 giorni dalla chiusura, indicando il valore della portata totale scaricata a tale data, alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque, al gestore IRETI S.p.A. e all'A.R.P.A.L.;
- 32) il Titolare dello scarico, in caso di interruzione temporanea dello scarico, dovrà darne comunicazione specificando le motivazioni, entro 10 giorni dalla sospensione, alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque, al gestore IRETI S.p.A. e all'A.R.P.A.L.; dovrà altresì comunicare la data di riattivazione dello scarico con le medesime modalità.

F) di mandare ai Servizi Finanziari per quanto di competenza;

Si avverte altresì che la presente autorizzazione allo scarico, sotto le comminatorie di legge, comporta i seguenti obblighi:

- gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere resi sempre accessibili, in sicurezza, per campionamenti e sopralluoghi, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'ottemperanza delle eventuali prescrizioni, anche maggiormente restrittive, imposte dall'Autorità Sanitaria con distinti provvedimenti;
- non è consentito lo scarico di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel presente provvedimento; l'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova;
- ogni cambiamento di ragione sociale, trasferimento sede legale, variazione nominativo del soggetto titolare dell'autorizzazione deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova;
- ogni ampliamento, ristrutturazione, trasferimento e/o modifica sostanziale dell'insediamento, delle fasi di lavorazione/ciclo produttivo, dell'impianto di trattamento/depurazione che determinino uno scarico avente caratteristiche quali-quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente o un diverso punto di scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., deve essere comunicato alla Città Metropolitana di Genova e dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore; ogni modifica che non comporta variazioni quali-quantitative dello scarico deve essere comunicata



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

alla Città Metropolitana di Genova per le verifiche necessarie, ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- l'ottemperanza al vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato Ambito territoriale di Genova – ATO Centro Est con specifico richiamo a:
 - la presenza di pozzetto di ispezione/campionamento con capacità di trattenimento di una quantità d'acqua reflua pari a circa 6 litri, ai sensi dell'art. 42;
 - le reti ed impianti fognari interni di pertinenza dell'insediamento devono essere realizzate in conformità all'art. 52; le loro eventuali modifiche che possono determinare delle variazioni quali/quantitative dello scarico autorizzato dovranno essere comunicate all'Autorità competente, nel caso le stesse possano altresì incidere sui contenuti contrattuali dovranno essere comunicate anche al Gestore, ai sensi dell'art. 52.
 - il Titolare dello scarico che si approvvigiona, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto, è tenuto a comunicare annualmente al Gestore i quantitativi approvvigionati, ai sensi dell'art. 53;
 - è vietata l'immissione nella rete fognaria di qualsiasi sostanza liquida, solida o gassosa che possa costituire pregiudizio per l'incolumità e l'igiene pubblica e/o che altera, danneggia o impedisce il buon funzionamento della fognatura stessa o dell'impianto di depurazione in cui essa confluisce, ai sensi dell'art. 58; non è altresì ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura;
 - il Titolare dello scarico ha l'obbligo di rendere accessibili gli strumenti di lettura dei misuratori di portata in ingresso e allo scarico (se presenti), i pozzetti di prelievo dei campioni delle acque di scarico, ai sensi dell'art. 59;
 - il Titolare dello scarico è tenuto a fornire assistenza durante i sopralluoghi eseguiti dagli Enti competenti e dal Gestore, oltre a fornire ogni documento ed informazioni utili al buon esito dei controlli, ai sensi dell'art. 59;
 - il Titolare dello scarico dovrà comunicare al Gestore i volumi di acqua prelevati e quelli scaricati attraverso la lettura dei misuratori, ai sensi dell'art. 71, secondo l'apposita modulistica predisposta e fornita dal Gestore stesso;
 - i fanghi prodotti nell'impianto di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, dovranno essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura;
 - qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento degli impianti di depurazione, anche per attività di manutenzione, che possono determinare delle variazioni quali/quantitative dello scarico autorizzato, dovrà essere immediatamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova, all'A.R.P.A.L., a IRETI S.p.A. (via fax n. 010 5586403 e via PEC a Ufficio Impianti di Depurazione Liguria e Ufficio Scarichi Industriali Liguria all'indirizzo ireti@pec.ireti.it) indicando il tipo di guasto o problema occorso, i tempi presunti di ripristino, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non conforme alle prescrizioni imposte dal presente provvedimento.
- restano salvi gli adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per la regolarizzazione degli allacci alla fognatura comunale e per garantire la funzionalità della stessa, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato Ambito territoriale di



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Genova – ATO Centro Est;

- qualora richiesto, gli scarichi dovranno essere adeguati alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di emissione adottati dall'Ente di Governo dell'Ambito in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione a cui è o sarà collegata la pubblica fognatura.

INVIA

copia del presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Casella per l'adozione del titolo finale, nelle forme di legge, e lo notifichi a:

- EUROPAM S.p.A.;
- Città Metropolitana di Genova - Direzione Ambiente;
- IRETI S.p.A. - Servizio Scarichi Industriali;
- Comune di Casella - Ufficio tecnico;
- A.R.P.A.L.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni dalla data di adozione del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto è pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on line di Città Metropolitana di Genova.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 85 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del 09/04/2026, tenuto conto di 81 giorni di sospensione dei termini procedurali per richiesta integrazioni

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**